

Proponente: 85.B
Proposta: 2020/514
del 24/06/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 497
del 25/06/2020

SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA

Dirigente: BENEDETTI Dr.ssa Lorenza

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROSECUZIONE DEI PROGETTI SPRAR (ORA SIPROIMI) CAT. ORDINARI E MSNA (LUGLIO – DICEMBRE 2020) PROROGA DELLE CONVENZIONI IN ESSERE (DETERMINE DIRIGENZIALI N. 15/2017, N. 80/2018 E N. 1496 del 19/12/2019) CON L'ENTE ATTUATORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DIMORA D'ABRAMO IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.86 BIS LEGGE 24 APRILE 2020 N.27 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – ACCERTAMENTI D'ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA

OGGETTO: PROSECUZIONE DEI PROGETTI SPRAR (ORA SIPROIMI) CAT. ORDINARI E MSNA (LUGLIO – DICEMBRE 2020) PROROGA DELLE CONVENZIONI IN ESSERE (DETERMINE DIRIGENZIALI N. 15/2017, N. 80/2018 E N. 1496 del 19/12/2019) CON L'ENTE ATTUATORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DIMORA D'ABRAMO IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.86 BIS LEGGE 24 APRILE 2020 N.27 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – ACCERTAMENTI D'ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA .

LA DIRIGENTE

Premesso che :

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 -2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/4/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l'esercizio 2020;
- con deliberazione GC n. 20 del 30/01/2020 è stata approvata la modifica della macrostruttura che, tra l'altro, vede la modifica ai servizi in essere, spostando la UOC "Coordinamento servizi per l'inclusione e intercultura" dal servizio "Servizi sociali" al servizio "Politiche di Welfare e Intercultura", mantenendone invariata l'attività attribuita, così come confermato con nota del Direttore Generale di accompagnamento alla riorganizzazione;
- con provvedimento PG n. 25249/2020 del 31/01/2020 il Sindaco ha incaricato la Dr.ssa Lorenza Benedetti delle funzioni di Dirigente del Servizio "Politiche di Welfare-Intercultura" con decorrenza dal 01/02/2020;
- con atto n PG 42296/2020 del 20/02/2020 il Sindaco ha designato la Dr.ssa Lorenza Benedetti "coordinatore del trattamento dati personali" per il servizio "Politiche di Welfare-Intercultura", come previsto dalla DGC 156/2018;
- è attribuito al Servizio "Politiche di Welfare e Intercultura" il Prodotto di PEG 2020_PD_8910;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 2012 del 12/12/2019, immediatamente esecutiva, il Comune di Reggio Emilia ha approvato, in ottemperanza a quanto previsto dal DM 18/11/2019, la prosecuzione dei progetti di accoglienza categoria ordinaria e MSNA afferenti al sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per il periodo luglio 2020 – dicembre 2022 (DM 18/11/2019) e delle attività approvate con D.M. 10 agosto 2016 in scadenza al 31/12/2019 (SPRAR ora SIPROIMI);

Dato atto :

- che l'art.86 bis "Disposizioni in materia di immigrazione" della Legge 24 aprile 2020, n. 27, avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto cura Italia) prevede che gli enti locali titolari di progetti di accoglienza nell'ambito del sistema di protezione di cui all'articolo 1 -sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e di progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2019, sono autorizzati alla prosecuzione

dei progetti in essere alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visti e richiamati :

- il Decreto prosecuzione I semestre 2020 DM 13/12/2019
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 24786 del 19/12/2019 relativa alla permanenza dei richiedenti di protezione internazionale all'interno del Siproimi fino al 30.06.2020
- la Circolare 1446/2020 del 24.01.2020 relativa alla “continuità delle misure di accompagnamento all'autonomia e all'inclusione dei titolari di protezione umanitaria ancora presenti nei progetti Siproimi con scadenza al 31.12.2019”
- la Legge 24 aprile 2020 , n.27 “Cura Italia” conversione in legge del d.l. 17 marzo 2020 , n.18
- la Circolare operativa del 4 maggio 2020 n. 6564 in conseguenza delle disposizioni di cui all'art. 86 bis del “Cura Italia”
- il Decreto-Legge “Rilancio” del 19 maggio 2020 n.34
- la Circolare del Ministero dell'Interno del 22.05.2020 prot. 9934 – art. 16 “Misure straordinarie di accoglienza” DL n.34 del 2020
- - il Decreto Ministeriale di finanziamento del 18.06.2020 Prot. 11900 per la prosecuzione per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2020

Richiamati altresì:

- la Legge 28 febbraio 1990 n. 39 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251 “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta” e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale” e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 7 aprile 2017, n. 47 Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati;
- il Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113 “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità

organizzata” convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132 e, in particolare, l’art. 12. c 1 di modifica dell’articolo 1- *sexies* del D.L. 30 dicembre 1989 n. 416, che ridetermina le categorie dei soggetti beneficiari del sistema Siproimi;

- il Decreto del Ministero dell’Interno 10 agosto 2016 “Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)”;
- la Legge Regionale n. 5 del 24 marzo 2004 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati";
- il D.M. 18 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 4/12/2019 "Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA) e “Linee guida per il funzionamento del Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)”;

Dato atto che, a seguito del DM 18/11/2019, con Determina Dirigenziale n. 1496 del 19/12/2019 e relative stipule contrattuali n.26 e n.27 del 18/06/2020 è stata approvata la proroga dal 1 gennaio al 30 giugno 2020 delle convenzioni in essere con l’ente attuatore Dimora d’Abramo (di cui alle determinazioni dirigenziali n.15/2017 e n.80/2018 e relative stipule contrattuali per triennio 2017-2019) al fine di garantire la continuità dei progetti di accoglienza integrata per favorire il perseguimento dell’autonomia individuale e supportare i percorsi di integrazione ed inclusione (artt. 3 e 4 linee guida) ai medesimi patti e condizioni per una spesa complessiva di € 594.328,08 di cui € 206.578,36 riferiti ai posti dei MSNA ed € 387.749,7 riferiti ai posti ordinari;

In considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e dei decreti legge emanati per affrontare tale emergenza e con particolare riferimento alla Legge 24 aprile 2020, n.27 “Cura Italia”, conversione in legge del d.l. 17 marzo 2020, n.18 e delle disposizioni inserite nella Circolare operativa del 4 maggio 2020 n. 6564 in conseguenza delle disposizioni di cui all’art. 86 bis del “Cura Italia”, il Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione ha dato disposizioni alla prosecuzione delle attività in essere dei Progetti SIPROIMI alle attuali condizioni, per un periodo ulteriore di sei mesi, a decorrere dal 01/07/2020 sino al 31/12/2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, mediante la permanenza dei cittadini stranieri in accoglienza nelle strutture a ciò deputate;

L’autorizzazione alla prosecuzione è rivolta agli Enti titolari dei progetti SIPROIMI:

- con progetti scaduti il 31 dicembre 2019 che abbiano presentato domanda di prosecuzione nei termini previsti e le cui attività siano state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020 (art 8 co. 4 DM 18 /11 /2019), come il Comune di Reggio Emilia
- con progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020 che abbiano presentato domanda di prosecuzione nei termini previsti (art 8 co 5 DM 18/11/2019);

Precisato che :

- l’art. 86-*bis* più volte richiamato, in ragione dell’eccezionalità dell’evento pandemico, dispone l’*ultrattività ope legis* del rapporto contrattuale in essere fino al 31 dicembre 2020;

Evidenziato che :

- le disposizioni previste dalla norma (*art. 86 bis Legge 24 aprile 2020, n.27*) sono dirette ad agevolare le attività amministrative connesse alla attivazione dei servizi di accoglienza per i migranti nel periodo di emergenza epidemiologica, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 , mediante la permanenza dei cittadini stranieri in accoglienza nelle strutture a ciò deputate;
- nello specifico la ***Circolare operativa n. 6564 del 4 maggio 2020*** del Servizio Centrale del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati, richiama il comma 1 del sopracitato art. 86bis che prevede la possibilità, per gli Enti locali finanziati nell'ambito del SIPROIMI con progetti scaduti il 31 dicembre 2019, le cui attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, che abbiano presentato domanda di prosecuzione, di procedere alla prosecuzione delle attività in essere alle attuali condizioni per un periodo ulteriore di sei mesi a partire dal 1 luglio p.v. fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla normativa del codice dei contratti pubblici e nelle more dei lavori della Commissione di valutazione per l'autorizzazione alla prosecuzione nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- questo intervento si rende necessario per assicurare la continuità dei servizi di accoglienza nel SIPROIMI, evitando il rischio di eventuali interruzioni delle attività e dei servizi finanziati, che potrebbero derivare dalla difficoltà degli enti locali titolari di progetto di procedere alla pubblicazione dei bandi di gara nei tempi previsti a causa del forte impegno nelle attività di gestione dell'emergenza sanitaria. Sulla scorta di tale previsione normativa, il Ministro dell'Interno adotterà un decreto di finanziamento, con assegnazione di risorse a tutti gli enti locali aventi titolo per un periodo di sei mesi a decorrere dal 1 luglio 2020.
Le risorse sono individuate sulla base dei costi semestrali di ciascun progetto finanziato in relazione al numero dei posti indicati in sede di domanda di prosecuzione fatte salve le subentrate richieste di riduzione dei posti da parte dei singoli enti locali, nonché gli intervenuti provvedimenti di revoca di finanziamento da parte del Ministero dell'Interno o di rinuncia al finanziamento da parte dei singoli Enti locali;
- il comma 2 del medesimo articolo, in considerazione delle misure imposte e del divieto di spostamento come previsto dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e dall'esigenza di evitare ogni possibile rischio di contagio nel territorio, consente di prorogare il periodo di accoglienza per tutti i migranti presenti nelle apposite strutture di accoglienza, oltre il periodo temporale previsto dalle disposizioni vigenti e comunque fino al termine dello stato di emergenza . Possono quindi rimanere in accoglienza per il periodo indicato i seguenti beneficiari : i titolari di protezione internazionale - i titolari di protezione umanitaria - i richiedenti protezione internazionale - i minori stranieri non accompagnati anche oltre il compimento delle maggiore età - gli altri soggetti indicati dal comma 1 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 febbraio 1990, n.39, e successive modificazioni (titolari del permesso di soggiorno per cure mediche, per valore civile, per sfruttamento lavorativo, per violenza domestica, e le vittime di tratta, nonché i richiedenti protezione internazionale e i titolari di protezione umanitaria presenti nel SIPROIMI anche al termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 12, commi 5 e 6 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 , convertito con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132).
- con successiva comunicazione, verranno fornite dal Ministero dell'Interno, indicazioni in merito al progetto "Accompagnamento all'autonomia e all'inclusione dei titolari di

protezione umanitaria", finanziato dal fondo FAMI per sostenere le misure di inserimento socio-economico dei titolari di protezione umanitaria che erano presenti all'interno del SIPROIMI, nonché ai progetti di seconda accoglienza FAMI per i minori stranieri non accompagnati in scadenza al 30 giugno p.v.

Dato atto delle modifiche adottate, si evidenziano in particolare i seguenti aspetti:

Gestione strutture abitative SIPROIMI

- per quanto riguarda l'impiego delle strutture abitative il comma 3 autorizza le Prefetture, sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente e l'ente locale titolare del progetto di accoglienza, a utilizzare le strutture del SIPROIMI, disponibili e non occupate, i cui posti non siano in procinto di essere utilizzati per assegnazioni già predisposte dal Servizio Centrale, per l'accoglienza durante lo stato di emergenza epidemiologica dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione umanitaria sottoposti alle misure di contenimento della quarantena, con sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario, la cui presenza dovrà essere debitamente registrata nella Banca Dati SIPROIMI. L'intervento è finalizzato ad agevolare il reperimento da parte delle Prefetture di strutture necessarie per l'applicazione delle indicate misure sanitarie. Fermo restando il numero dei posti finanziati, si rende necessario agevolare, in caso di necessità, l'attivazione di nuove strutture destinate ad accogliere ospiti Siproimi che, per ragioni connesse alle disposizioni sanitarie, necessitano di essere ospitati avendo a disposizione spazi e servizi adatti al percorso di cura di prevenzione della diffusione del contagio in periodo di quarantena.
- Ed inoltre, nel caso in cui gli enti locali del Sistema di Protezione, a parità di posti di accoglienza finanziati nel progetto SIPROIMI, necessitino di ulteriori unità abitative per far fronte alla gestione degli spazi tra beneficiari in situazioni di cura o prevenzione sanitaria, si potrà procedere secondo quanto disposto dal DM 18 novembre 2019, artt. 20 e 21 delle Linee Guida, nei limiti del finanziamento assegnato. Per quanto concerne l'art. 22, comma 2, per la quale è prevista un'autorizzazione da parte del Ministero dell'Interno, è sufficiente in tale fase, che l'Ente Locale titolare del progetto, produca una autocertificazione d'uso per il tempo dell'emergenza, proprio al fine di garantire al processo la necessaria e urgente celerità. In ogni caso gli enti locali sono tenuti a procedere a un tempestivo inserimento delle unità abitative nella Banca dati SIPROIMI, al fine di tracciare il trasferimento dei beneficiari tra e diverse strutture, nonché il monitoraggio delle presenze.
- si precisa inoltre che il Comune dovrà fornire al Servizio Centrale la lista delle strutture che intende attivare esclusivamente per il periodo emergenziale, senza la necessità di modificare la capienza delle strutture già esistenti, la cui occupabilità sarà interamente ripristinata a emergenza cessata. Qualora, invece, fossero disponibili strutture SIPROIMI non occupate, tali strutture potranno eventualmente essere destinate in via esclusiva all'accoglienza di altre fasce deboli della popolazione su richiesta dell'Ente locale per le necessità legate all'emergenza sanitaria, in accordo con la Prefettura e fermo restando il parere favorevole del Ministero dell'Interno. L'Ente locale pertanto dovrà inoltrare richiesta di autorizzazione al Ministero e al Servizio Centrale, ottenuta la quale sarà tenuto agli adempimenti necessari per soddisfare la richiesta di usufruire dei posti liberi SIPROIMI;
- nell'eventualità si manifestasse questa situazione (*adempimenti per l'utilizzo di strutture Siproimi per ospitalità fase deboli della popolazione*) per i dettagli delle spese ammesse e da rendicontare, si rimanda a quanto espressamente specificato nella circolare operativa del 4 maggio 2020 n. 6564 in conseguenza delle disposizioni di cui all'art. 86 bis del "Cura Italia";

Gestione amministrativa delle attività e dei servizi di accoglienza

- l'emergenza sanitaria correlata al virus Covid 19 ha comportato la necessità di ripensare le modalità di esecuzione e la stessa tipologia di attività e servizi da garantire all'interno rete SIPROIMI, anche alla luce dalle disposizioni del decreto legge del 23 febbraio 2020 e successive modificazioni e integrazioni;
- al fine di consentire un tempestivo adeguamento di dette attività e servizi, facilitandone così l'adattamento alle disposizioni contenute dai provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalle ordinanze di Protezione Civile, fino al termine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31.12.2020, è possibile andare in deroga, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 co. 6 del DM 18 novembre 2019 a quanto disposto dall' articolo 23, comma 3, e dall'articolo 25, commi 1 e 2, del DM 10 agosto 2016;
- allo scopo quindi di agevolare le attività amministrative connesse all'attivazione di tali servizi, sarà possibile, in via del tutto straordinaria, recepire le predette deroghe al budget nella rimodulazione del piano finanziario preventivo (PFP rimodulato) da trasmettere nel mese di novembre, per il periodo che intercorre dal 01.01.2020 ovvero 01.07.2020 fino al 31.12.2020, salvo diverse successive disposizioni dal Servizio Centrale, la quale dovrà essere accompagnata da una relazione circa le modifiche apportate contestualmente alla presentazione della rendicontazione in banca dati;
- nella predisposizione del PFP rimodulato, si potrà dunque andare in deroga a quanto riportato al punto 3.2 del Manuale per la rendicontazione delle spese 2018, alla sezione "Piano finanziario rimodulato" e le deroghe interesseranno solo le voci di budget ivi elencate e secondo le modalità di seguito descritte:
 - 1) potrà essere aumentata la macro voce A;
 - 2) potrà essere diminuita la macro voce I;
 - 3) potrà essere aumentata la micro voce L3 e, conseguentemente, le micro voci L4 e L5;
- si potrà andare *in deroga al quoziente del personale* (macro voce P), dandone, mezzo pec, comunicazione motivata al Ministero e al Servizio Centrale;
- in riferimento ai punti sopra citati, si precisa che il limite indicato per le "Spese di integrazione" pari al 7% del costo complessivo, potrà essere derogato ovvero le risorse allocate principalmente nelle voci di costo I1 e I2 potranno essere utilizzate per spese strettamente legate alla gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19, in quanto le stesse si riferiscono a corsi di formazione e tirocini formativi attualmente sospesi in applicazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- nello specifico le risorse suddette potranno essere pertanto utilizzate:
 - 1) voce di costo L3, L4 e L5, per l'attivazione di nuove strutture destinate ad accogliere ospiti SIPROIMI che, per ragioni connesse alle disposizioni sanitarie, necessitano di essere ospitati in spazi e servizi adatti al percorso di cura o di prevenzione della diffusione del contagio in periodo di quarantena;
 - 2) voce di costo A4, prevedendo anche un superamento della relativa macro voce A, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari sia agli operatori dell'accoglienza che ai beneficiari SIPROIMI per fronteggiare questa fase di emergenza sanitaria;
 - 3) voce di costo B, per l'acquisto di dispositivi informatici necessari all'erogazione di servizi base come la didattica a distanza (soprattutto nel caso di minori), i corsi di alfabetizzazione on line, etc.
 - 4) macro voce P, in caso di variazione del quoziente del personale, in applicazione di quanto indicato nella circolare del 20.03.2017, la quale subordina il rilascio dell'autorizzazione anche all'analisi delle motivazioni che hanno comportato tale richiesta.

- le uniche voci che non subiranno variazioni rispetto a quanto già previsto dal Manuale sono le seguenti :
 - la percentuale prevista per il cofinanziamento;
 - le percentuali previste per le micro voci L1 e L2 ;
 - la percentuale prevista per i costi indiretti (10%)
- in ogni caso, i totali finali delle tre colonne di cui è composto il PFP rimodulato devono essere obbligatoriamente uguali a quelli assegnati dalla Commissione di Valutazione, mai superiori o inferiori;
- per i progetti le cui attività di prosecuzione sono iniziate a partire dal 01.01.2020, in conformità a quanto previsto dal comma 4, dell'art. 8, del DM 18.11.2019, il PFP rimodulato sarà riparametrato all'intero anno solare, mentre per i progetti le cui attività di prosecuzione sono iniziate a partire dal 01.07.2020, in conformità a quanto previsto dal comma 5, dell'art. 8, del DM 18.11.2019, il PFP rimodulato sarà riparametrato al solo semestre.

Le successive modalità di controllo di I livello da parte del revisore unico contabile indipendente, sui rendiconti relativi all'annualità 2020, dovranno tener conto delle indicazioni fornite nella presente circolare operativa;

Disposizioni per i centri di accoglienza per richiedenti asilo e minori stranieri non accompagnati

Sulla base di quanto disposto dall'art. 86 bis comma 2 della L. 27/2020, rimangono nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e per minori stranieri non accompagnati, di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , i richiedenti protezione internazionale per i quali è stata adottata una decisione definitiva sulla relativa domanda o adottato un provvedimento di revoca dell'accoglienza ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 142 sopra citato, i titolari di protezione umanitaria e i minori stranieri non accompagnati, anche oltre il compimento delle maggiore età. L'eventuale trasferimento nel SIPROIMI dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti.

A seguito della legge di conversione, si conferma la conservazione della validità dei permessi di soggiorno scaduti o in fase di scadenza successivamente all'entrata in vigore del dl Cura Italia; i permessi di soggiorno conserveranno la loro validità a tutti gli effetti di legge sino alla data del 31 agosto 2020.

Sono prorogati al 31 agosto anche:

- I termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
- Le autorizzazioni al soggiorno (visti di ingresso, etc.);
- I titoli di viaggio;
- La validità dei nulla osta rilasciati per il lavoro stagionale, per il ricongiungimento familiare, per il lavoro;
- I permessi di soggiorno per lavoro subordinato, attesa occupazione, lavoro autonomo, famiglia, tirocinio, ricerca lavoro;
- Le richieste di conversione.

I permessi di soggiorno per lavoro stagionale, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, sono invece prorogati al 31 dicembre 2020;

Vista la richiesta inviata via mail pec n.100093 in data 17/06/2020 all'Ente attuatore Dimora d'Abramo per recepire la disponibilità alla prosecuzione dell'accoglienza dal 1 luglio al 31 dicembre 2020 agli stessi patti e condizioni dei contratti in essere a seguito della determina dirigenziale n. 1496 del 19/12/2019 e la mail pec n.102903 del 23/06/2020 da parte dell'Ente

gestore in cui si conferma la disponibilità alla gestione di entrambi i progetti con ulteriore proroga di mesi 6 agli stessi patti e condizioni;

Vista la disponibilità del Comune di Quattro Castella a proseguire per altri sei (6) mesi nella collaborazione per i progetti SIPROIMI con la messa a disposizione di una struttura ubicata sul proprio territorio le cui spese sono imputate al progetto adulti cat. ordinari;

Visto il Decreto Ministeriale di finanziamento del 18/06/2020 Prot. 11900 emanato dal Ministero dell'Interno al fine di garantire la continuità delle attività e dei servizi di accoglienza ai beneficiari dei Progetti Siproimi e che consentirà agli enti locali di continuare a operare, nelle more della valutazione e approvazione delle domande di prosecuzione per il triennio 2020-2022;

Precisato che anche la prosecuzione dell'accoglienza dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 deve avvenire nel rispetto del piano finanziario dei progetti Sprar (ora SIPROIMI) ordinario e msna approvati per il triennio 2017- 2019 e che tale piano finanziario prevede un cofinanziamento del 5 %

In riferimento al nuovo Regolamento Europeo 679/2016 si conferma la nomina di responsabile esterno al trattamento dei dati come da pec PG 141205 del 07/11/2018 e successiva integrazione con pec PG 156367 del 27/08/2019 in merito alla designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati;

Si ritiene di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 delle convenzioni di cui attualmente in essere con Cooperativa sociale Dimora d'Abramo (di cui alle determinazioni dirigenziali n. 15/2017 e n.80/2018 con relative stipule contrattuali n. 25 e n.26 del 22/02/2017 e n.9 e n.10 del 13/04/2018 e determinazione dirigenziale n. 1496 del 19/12/2019 con relative stipule contrattuali n. 26 n.27 del 18/06/2020) al fine di garantire la continuità dei progetti di accoglienza integrata per favorire il perseguimento dell'autonomia individuale e supportare i percorsi di integrazione ed inclusione (art 3 e 4 delle linee guida) ai medesimi patti e condizioni per una spesa complessiva di € 594.328,08 di cui € 206.578,36 riferiti al progetto Minori stranieri non accompagnati (MSNA) ed € 387.749,72 riferiti al progetto adulti cat. ordinari;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D, Lgs. 267/2000;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art 107, l'art. 179 e l'art. 183;
- Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, DPCM 28 dicembre 2011;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi del Comune;
- gli artt. 25 e 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art. 42, art. 1 punto b) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

- la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (L.328/2000);
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328”;
- la LR 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- le Linee guida ANAC per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” approvate con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 in merito alla procedure di coprogettazione;
- il D.Lgs 18 agosto 2015 n, 142 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE7 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
- il DM 10 agosto 2016 pubblicato in GU n.200 del 27/08/2016;
- il DM 18 novembre 2019 e DM 13 dicembre 2019;
- la Legge n. 27 del 24/04/2020 art. 86 bis e circolare operativa n. 6464 del 4/05/2020 del Servizio Centrale della Rete SIPROIMI;
- decreto di finanziamento 18/06/2020 Prot. 11900;
- l’art. 14 del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi del Comune.

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni e con le finalità espresse in narrativa, ulteriore proroga delle convenzioni in essere con Dimora d’Abramo Società cooperativa e di solidarietà, necessaria alla prosecuzione dei progetti SPRAR rinominati SIPROIMI categoria ordinari e categoria minori stranieri non accompagnati (MSNA) dal 1 luglio al 31 dicembre 2020 secondo quanto espresso all’art.86 bis Legge n.27 del 24/04/2020 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*);
2. di dare atto che il decreto ministeriale di finanziamento Prot.11900 del 18/06/2020 ha assegnato le risorse necessarie per la prosecuzione di ulteriori 6 mesi dei progetti per un importo complessivo pari a € 594.328,08 rispettivamente € 387.749,72 (adulti ordinari) e € 206.578,36 (minori stranieri non accompagnati), secondo il piano finanziario preventivo (PFP) del triennio 2017/2019 ;
3. di accertare l’entrata di € 594.328,08 per la proroga dei progetti SPRAR/SIPROIMI seguenti termini:
 - € 206.578,36 per minori stranieri non accompagnati (msna) non rilevante ai fini della competenza ambientale, da accertare al titolo 2, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art.5 e 6 D.Lgs. 118/2001 2.01.01.01.001 del Bilancio 2020 – 2022 annualità 2020 al

Capitolo E/3520 del P.E.G. 2020 denominato “Contributi statali per progetti di inclusione sociale – vegg.cap.U/31460 codice 2020_PD_8910, Centro di costo 0228;

- € 387.749,72 per progetto adulti cat. ordinari non rilevante ai fini della competenza ambientale, da accertare al titolo 2, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art.5 e 6 D.Lgs. 118/2001 2.01.01.01.001 del Bilancio 2020-2022 al Capitolo E/3520 del P.E.G. 2020 denominato “Contributi statali per progetti di inclusione sociale – vegg.cap.U/31460 codice 2020_PD_8910, Centro di costo 0228;
4. di impegnare la spesa di € 594.328,08 nei seguenti termini:
- quanto a € 206.578,36 per progetto minori stranieri non accompagnati (msna) con imputazione alla Missione 12 Programma 07 Titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 D.Lgs.118/2011, 1.03.02.99.999 del Bilancio 2020-2022, annualità 2020, al Capitolo U/31460 del P.E.G. 2020 denominato “Prestazioni di servizio per progetti di inclusione sociale finanziati dallo Stato” codice 2020_PD_8910, centro di costo 0228, non rilevante ai fini della contabilità ambientale;
 - quanto a € 387.749,72 per progetto adulti cat. ordinari con imputazione alla Missione 12 Programma 07 Titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 D.Lgs.118/2011, 1.03.02.99.999 del Bilancio 2020-2022 annualità 2020, al Capitolo U/31460 del P.E.G. 2020 denominato “Prestazioni di servizio per progetti di inclusione sociale finanziati dallo Stato” codice 2020_PD_8910, centro di costo 0228, non rilevante ai fini della contabilità ambientale;
5. di dare atto che la stipula delle presenti proroghe avverrà a cura del Servizio Appalti e Contratti secondo le forme di legge;
6. di precisare che il codice CIG non è dovuto in quanto le convenzioni in argomento non sono soggette all’obbligo di tracciabilità (CIG) di cui all’art. 3 L.136/10;
7. di disporre l’invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all’art. 183 comma 7 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo alla Dirigente firmataria e Responsabile del procedimento.

La Dirigente
Dr.ssa Lorenza Benedetti

all. Decreto minist.finanz.18_06_2020
DDD037/dc